

**6° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
BORMIO, 15 DICEMBRE 2012**

***LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI:
PROFILI NORMATIVI E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE***

Avv. Lina Musumarra
(studiolegalemusumarra@yahoo.it)

1. Premessa

Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Sistema di sorveglianza sugli incidenti in montagna (SIMON), attivo dal 2003 presso l'Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia sulle piste innevate si verifica una media di circa 35.000 sinistri, che comportano in oltre la metà dei casi il coinvolgimento di strutture ospedaliere di pronto soccorso.

In questo contesto, ha assunto un crescente rilievo l'individuazione, da una parte, degli obblighi gravanti in capo ai gestori degli impianti sciistici (intesi quali titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture come individuate dal legislatore, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica) e, dall'altra, delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili. Sotto il profilo normativo i doveri nei quali si traduce la posizione di garanzia del gestore sono stati codificati, come è noto, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica, *non agonistica*, degli sport invernali da discesa e da fondo; dal D.M. 20 dicembre 2005 (con riguardo alla segnaletica da applicare secondo le modalità Uni), nonché dalle leggi regionali in materia. Parimenti, la giurisprudenza ha affrontato il tema del fondamento della responsabilità dei gestori, seguendo differenti criteri di imputazione, tutti però accomunati dal medesimo scopo, ovvero quello di garantire nel maggior grado possibile la sicurezza nella pratica sportiva.

Perseguire il tema della sicurezza significa, infatti, attribuire alla tutela della salute un valore

assoluto, la cui salvaguardia richiede un forte impegno di cooperazione, non solo a livello nazionale, ma soprattutto europeo ed internazionale.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella materia *tutela della salute* si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino (non solo nella veste di praticante un'attività sportiva, a livello amatoriale o agonistico, ma anche in quella di spettatore di una manifestazione sportiva o, ancora, di prestatore d'opera o di servizi, gratuita o retribuita) con riferimento alla sua sanità personale - sotto il profilo del benessere fisico e mentale - e alla salubrità dell'ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con riferimento più specifico alla tematica in esame, dove la pista da sci costituisce anche un luogo di lavoro (v. *infra*), si deve rilevare che il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di gestione della sicurezza negli impianti sciistici può determinare considerazioni di particolare complessità anche in relazione alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti e del successivo D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), sotto il profilo della cd. colpa di organizzazione (cfr. sul punto, più in generale, Trib. Milano, sent. 13 febbraio 2008, n.1774 che ha sancito, per la prima volta, la responsabilità civile in capo agli amministratori per i danni derivati alla società dall'esborso di una sanzione amministrativa subita a causa della mancata adozione di un adeguato modello organizzativo e gestorio; in dottrina, con riferimento all'attività sportiva, si rinvia a AA.VV, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi*, a cura di L. Musumarra, Expert editions, 2009).

2. La posizione di garanzia del gestore della pista da sci

L'art. 3 della L. n. 363/2003 introduce un generale dovere di protezione dell'utenza (*i gestori assicurano la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni*), cui seguono, nelle disposizioni successive, alcuni obblighi complementari, quali il rispetto dei requisiti tecnici di percorribilità della pista; il soccorso ed il trasporto degli infortunati all'interno delle aree di competenza; l'esposizione della segnaletica, dei documenti relativi alla classificazione delle piste e delle regole di condotta; la manutenzione ordinaria e straordinaria; la segnalazione delle avverse condizioni del fondo. Inoltre, qualora gli impianti presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del tracciato o di origine atipica, il responsabile della struttura deve attivarsi affinché siano rimossi o l'accesso alla pista venga impedito agli utenti.

A livello regionale, tra le normative di più recente emanazione, la legge della provincia autonoma di Bolzano del 23 novembre 2010, n. 14 contiene una specificazione dettagliata degli obblighi

gravanti sul gestore delle aree sciabili, distinguendo i casi in cui il medesimo deve delimitare lateralmente le piste in modo visibile, da quelli in cui è necessario che predisponga, contro *pericoli atipici*, anche particolari misure di protezione dell'area adiacente al bordo pista, oltre agli obblighi di segnaletica (artt. 9 e 13). Di particolare interesse la previsione, come già esistente in molti altri Stati, della possibilità per il gestore di individuare un'area del comprensorio *non preparata*, nella quale gli sciatori devono accedervi con casco protettivo omologato e possono trovare le più svariate condizioni, dalla neve fresca alle cd. gobbe (cfr. M. Dal Zotto, *Focus sulla legge della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige*, in *ProfessioneMontagna* n. 110 - gennaio/febbraio 2010).

Da segnalare, poi, nella legge regionale Veneto del 21 novembre 2008, n. 21, l'individuazione della figura del *preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata* (art. 53), il quale, *nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio* della predetta area.

Infine, con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 19 della legge regionale Piemonte del 26 gennaio 2009, n. 2, in relazione alla figura del *direttore delle piste*, nominato dal gestore, si richiama la Delibera della Giunta regionale del 29 aprile 2011, n. 24 – 1960, la quale regola i requisiti ed il percorso di abilitazione professionale di tale soggetto. Questi, in particolare, dovrà *coordinare gli operatori addetti al servizio di soccorso; gestire le informazioni provenienti dai vari soggetti presenti e/o operanti nel comprensorio per organizzare in modo efficace gli interventi; dirigere le operazioni di preparazione e manutenzione delle piste e di prevenzione dei rischi; far applicare le procedure di manutenzione delle piste, di comunicazione e di segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; segnalare al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici*.

3 Il fondamento giuridico della posizione di garanzia: l'orientamento giurisprudenziale

Tra i criteri di imputazione della responsabilità del gestore per eventi lesivi sulle piste da sci elaborati dalla giurisprudenza, si possono individuare le seguenti posizioni.

a) Natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa e non limitatamente a quella di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita (cfr. Trib. Napoli 25 gennaio 2011, n. 855, per il quale *l'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l'acquisto dello sky-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita, ma anche all'utilizzo*

della pista di discesa, con la conseguenza che *la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale* e da tale qualificazione giuridica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice adito, ne consegue l'applicabilità della *disciplina del consumatore*, ovvero il luogo di residenza dell'attore; Cass. 11 luglio 2007, n. 39619; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563, la quale ha qualificato il rapporto negoziale intercorrente tra l'utente ed il gestore come *contratto atipico di sky-pass, che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito* ed ha ravvisato l'obbligo a carico del gestore della *manutenzione in sicurezza* della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la *responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non invece ascrivibile al caso fortuito, riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale* (nozione quest'ultima comprensiva, secondo la Corte, della autonoma determinazione del sinistro per grave imprudenza ed imperizia dimostrate dal danneggiato).

b) Natura extracontrattuale della responsabilità, **ex art. 2043** cod. civ. Secondo tale orientamento, oltre alla scrupolosa osservanza degli obblighi imposti dalla legge, il gestore deve rispettare il fondamentale principio del *neminem laedere* di cui al predetto articolo, essendo quindi chiamato a porre in essere ogni precauzione e misura che comuni regole di prudenza e diligenza suggeriscano di applicare al caso concreto (cfr., tra le altre, Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, per la quale *rientra nel concetto di insidia o trabocchetto*, caratterizzato da una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, *la presenza di sassi sulla pista priva di copertura nevosa e collocata dietro un dosso posto a metà di una curva, in posizione non visibile da parte degli sciatori provenienti da monte e procedenti verso valle*; in tempi più recenti, Trib. Modena, 8 marzo 2012, a mente del quale *l'attività sciistica agonistica non raggiunge un grado di pericolosità, intrinseca o per gli attrezzi adoperati, da poter applicare ad essa la presunzione di cui all'art. 2050 cod. civ., né possono essere richiamate le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., non costituendo gli sci veicolo nel senso di mezzo di trasporto guidato dall'uomo*; in ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13940 del 3 agosto 2012 – consultabile in www.personaedanno.it, con nota di commento di S. Rossi, 1 ottobre 2012 - ha affermato che *la responsabilità dell'organizzatore della gara* (consistente nella predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all'attività agonistica in concreto svolta) *si aggiunge, senza escluderla, a quella incumbente sul titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, per il generale dovere del neminem laedere e per l'ottemperanza agli obblighi impostigli dalla specifica*

normativa; di particolare interesse è anche la sentenza della Cassazione n. 17343 del 18 agosto 2011 - consultabile in www.personaedanno.it, con nota di commento di L. Santoro, 20 febbraio 2012 - la quale ha confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del CONI, *responsabile* per aver rilasciato un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali *benché non fosse omologabile*, o quanto meno nel relativo certificato non erano state prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi nel corso della gara).

c) **Natura extracontrattuale** della responsabilità, **ex art. 2051** cod. civ.. Secondo la ricostruzione operata dalla Cassazione, con la sentenza n. 2563/2007, sopra richiamata, è da intendersi in rapporto di *cumulatività* e non di *alternatività* rispetto alla responsabilità contrattuale. In particolare, la Corte ha affermato che *la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza* (in senso conforme, Trib. Cuneo, sent. 14 gennaio 2009; in tempi più recenti, Trib. Trento, sent. 5 gennaio 2011, in una fattispecie di collisione tra snowboardista proveniente da fuori pista e sciatore fermo a bordo pista, secondo la quale *non vi è dubbio che il contratto di trasporto stipulato per la risalita dell'impianto implichi l'insorgenza in capo al custode di una posizione di garanzia che non copre solamente il momento della risalita in seggiovia, ma anche quello successivo della discesa (...)*). In effetti che *la responsabilità ex 2051 si possa ben escludere anche per l'intervento del fatto del terzo, è dato certo in giurisprudenza*. Ciò che importa è che suddetta causa esterna *sia dotata di autonomo impulso causale* e sia per lo stesso custode *imprevedibile ed inevitabile*. Il gestore della pista è chiamato quindi a rispondere solo nel caso di danni riconducibili a quei *fattori di rischio* definibili come *tipici* dell'attività in esame e così riconducibili, ad esempio, ad inadeguata manutenzione della pista, ovvero ad urto con ostacoli non adeguatamente segnalati e protetti. *Ne consegue che la responsabilità per custodia dell'ente gestore sarebbe ravvisabile solo laddove si ammettesse che il pericolo determinato dai fuoripista degli snowboardisti rientri nel concetto di manutenzione della pista o in quello di pericolo prevedibile dall'ente gestore e dallo stesso evitabile*. *Sostenere che il fatto del terzo sia prevedibile appare evidentemente una contraddizione in termini; è infatti vero che l'intrinseca rischiosità di una convivenza sciatori-snowboardisti costituisca fatto notorio, ma tuttavia non si potrà certo pretendere che l'ente gestore delle piste in concreto preveda le esatte circostanze di fatto e di tempo*

del verificarsi degli eventi rischiosi e così non si potrà richiedere allo stesso una puntuale attività impeditiva di tali pratiche. Al più all'ente stesso potrà richiedersi un'attività dissuasoria nei confronti degli snowboardisti, attraverso la predisposizione di apposite e separate piste (cfr., sul punto, art. 32 della legge regione Veneto n. 21/2008 e art. 6 della legge provincia autonoma di Bolzano n. 14/2010) o attraverso l'affissione di segnali. Né varrà a negare l'assunto asserire – come invero fa la parte attrice – che ben avrebbe potuto l'ente gestore frapporre reti di contenimento o altre barriere per evitare incidenti come quello in esame. Non sarebbe pensabile in effetti (si pensi se non altro all'impatto ambientale) predisporre una recinzione di tutte le aree esterne, volto ad impedire lo zig zag dentro – fuori pista da parte di temerari pirati delle piste e snowboardisti).

d) Natura extracontrattuale della responsabilità, ex art. 2050 cod. civ.. Secondo Cass. n. 7916/2004, relativa all'infortunio subito da una minorenni a seguito dell'urto contro uno dei paletti in ferro posti al termine della pista *baby*, i quali fungevano da delimitazione della via d'accesso allo sky-lift, è *del tutto apodittica la conclusione* (formulata dalla Corte d'Appello) *della non pericolosità dell'attività che viene nella specie in rilievo in quanto lo sci, che pure è implicitamente qualificato come pericoloso, è praticato dagli sciatori e non dal gestore dell'impianto. La questione da decidere – prosegue la Corte di legittimità – era un'altra: se, cioè, in relazione alle caratteristiche di quella pratica sportiva, fosse qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto nell'aspetto costituito dalla delimitazione della via di imbocco alla sciovina mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti. La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata).* Si tratta di orientamento minoritario, che ravvisa nella gestione delle aree sciistiche un'attività pericolosa in sé (secondo Cass. n. 39619/2007, ciò che è invece notoriamente pericolosa è l'attività sciistica, ossia la pratica sportiva dello sci. Sussiste, infatti, l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, rispondendo a titolo di colpa delle lesioni riportate dallo sciatore il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico se tale pericolo non era stato adeguatamente segnalato sulla pista battuta. La fonte della posizione di garanzia dei predetti soggetti non è costituita però dall'art. 2050 cod. civ., bensì dal contratto concluso con l'utilizzatore dell'impianto di risalita e delle piste dallo stesso servite). In questo

quadro rileva, altresì, la problematica della **responsabilità dell'organizzatore di gare sportive**, esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3528 del 13 febbraio 2009, in una fattispecie di danno conseguente a un urto del bob alle assi di protezione del circuito. Il giudice d'appello, nel respingere la domanda dell'infortunato, aveva ritenuto di fondare la propria decisione sulle argomentazioni contenute nella precedente decisione della Cassazione (sent. n. 1564/1997), in base alla quale *l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio a essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi a ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi*. Principio peraltro esteso non solo agli atleti in gara, ma anche a tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati (cfr. Cass. civ., n. 20908/2005). Nel sottoporre, quindi, a riesame i predetti principi, che sembrano far prevalere il profilo di alto rischio insito in alcune competizioni sportive, la Cassazione, con la sentenza n. 3528 del 2009, ribalta la decisione di merito per errata motivazione: nella fattispecie il bob si era rovesciato e il guidatore era andato ad urtare contro una delle tavole di contenimento della pista, riportando gravi lesioni al volto. *Accertato che a determinare la perdita del casco che proteggeva la testa dell'atleta era stata una scheggia di legno staccatasi dal tavolato, si deve accertare se la pericolosità sussisteva in concreto anche in ragione dei ripari apprestati, mentre non importa stabilire in quale concreto modo il distacco della scheggia fosse avvenuto, ma se si era avuta cura di scegliere ripari non pericolosi in sé o se, non potendosi adoperare altri, si fosse avuto cura di renderli inoffensivi*. Già da questa analisi emerge il rigore nei confronti dell'organizzatore della competizione in ordine alle cautele ritenute indispensabili: si dichiara, infatti, che *l'attività di organizzazione di una gara sportiva, connotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara*.

Come rilevato in dottrina, si tratta di un principio che *può apparire di non facile applicazione sul terreno pratico, anche ove si considerino tanti altri tipi di competizione; l'attenzione si sposta all'entità e al grado di cautele da esigere in previsione di – a volte imprevedibili – errori degli*

atleti in gara (E. Sacchetti, *La gestione delle competizioni sportive costituisce esercizio di attività pericolosa*, in Guida al Diritto, n. 12/2009, p. 36).